

Concorso
AVVOCATURA dello **STATO**,
CONSIGLIO di **STATO**
e **TAR**

101

Assistenti
amministrativi

55 Giuridico - contabili

46 Giuridico - economici

MANUALE di **TEORIA** e **QUIZ**

per la **prova scritta unica**

- c) il concorso di *più* circostanze **autonome** o **ad effetto speciale**. Si applica soltanto la pena stabilita per la **circostanza più grave** (o **meno grave**), ma il giudice può aumentarla (o diminuirla) **fino a un terzo** (art. 63, co. 4 e 5).

B) Concorso di circostanze eterogenee

Il concorso di circostanze **eterogenee** (cioè, di attenuanti e di aggravanti) è disciplinato dall'art. 69 c.p., che impone al giudice un *giudizio di bilanciamento*, in particolare di *prevalenza* o di *equivalenza* fra le stesse: giudizio avente carattere **obbligatorio**, e soggetto ad un obbligo di puntuale **motivazione**. In caso di *prevalenza*, si applicano solo gli aumenti e le diminuzioni relative alle circostanze riconosciute prevalenti; in caso di *equivalenza*, si applica la pena che sarebbe inflitta qualora non concorresse alcuna circostanza.

► 3.3.1. Le deroghe al bilanciamento

Nel corso degli anni, la regola del bilanciamento tra circostanze concorrenti sancita dall'art. 69 c.p. ha subito diverse deroghe ad opera di norme speciali. Si tratta di interventi dettati da peculiari esigenze general-preventive, aventi lo scopo primario di impedire che risulti frustrato nella valutazione giudiziale il rigore di aggravanti che costituiscono il frutto di apposite valutazioni legislative. Si è parlato, in questo caso, di circostanze “blindate” o “privilegiate”, proprio perché sottratte al giudizio di bilanciamento o comunque all'esito di soccombenza/equivalenza rispetto ad eventuali e concorrenti circostanze attenuanti.

Così, ad esempio, l'art. 1 d.l. n. 625/1979, conv. in legge n. 15/1980, stabilisce che, quando ricorre l'aggravante della finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico — alla quale consegue un aumento di pena della metà — le attenuanti concorrenti non possono essere dichiarate equivalenti o prevalenti rispetto a detta aggravante o ad eventuali altre circostanze autonome o indipendenti.

► 3.4. Le aggravanti comuni. Le novità del D.L. 11 aprile 2025, n. 48 (c.d. Decreto Sicurezza), conv. in L. 9 giugno 2025, n. 80 e della L. 23 settembre 2025, n. 132 (Intelligenza artificiale)

L'art. 61 c.p. prevede una serie di aggravanti comuni, così dette perché applicabili, in linea di principio, a *qualsiasi reato*; alcune di esse, per vero, presentano una sfera d'applicazione circoscritta (ad es., la circostanza relativa al danno di rilevante gravità è applicabile ai soli delitti contro il patrimonio).

- 1. Motivi abietti o futili.
- 2. Connessione di reati.
- 3. Colpa cosciente.
- 4. Sevizie e crudeltà verso le persone.
- 5. Minorata difesa.
- 6. Commissione del reato in stato di latitanza.
- 7. Danno di rilevante gravità.
- 8. Aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto.
- 9. Abuso di poteri o violazioni di doveri.
- 10. Avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle sue funzioni o del servizio.
- 11. Avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni d'ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, di ospitalità.
- 11-*bis*. Aggravante della clandestinità (dichiarata costituzionalmente illegittima).
- 11-*ter*. Aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione.
- 11-*quater*. Aver commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere.
- 11-*quinquies*. Commissione del fatto, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale e contro la libertà personale, in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza.
- 11-*sexies*. L'avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative.

- **11-septies.** L'aver commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.
- **11-octies.** L'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività.
- **art. 61-bis c.p.:** circostanza aggravante del reato transnazionale.

L'articolo 11 del **D.L. 11 aprile 2025, n. 48 (Decreto Sicurezza)**, conv. in **L. 9 giugno 2025, n. 80** introduce all'art. 61 c.p., il n. 11 *decies* e con esso la **nuova circostanza aggravante comune** dell'aver commesso il fatto nelle aree interne o nelle immediate adiacenze delle infrastrutture ferroviarie o all'interno dei convogli adibiti a trasporto passeggeri.

Quanto al perimetro applicativo della circostanza, il citato n. 11 *decies* fa riferimento ai delitti non colposi contro la vita e l'incolumità pubblica e individuale, contro la libertà personale e contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio.

Da ultimo, la L. 23 settembre **2025**, n. 132, in tema di **Intelligenza artificiale**, ha ampliato il catalogo delle circostanze aggravanti, aggiungendo il numero 11-*undecies* dell'aver commesso il fatto mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato.

► 3.5. La recidiva

La **recidiva** (dal termine latino "*recidivum*", ossia "colui che ricade") indica la condizione di chi essendo già stato in precedenza *condannato per un reato, ne commette uno o più altri*. Essa, in termini più specifici, designa la situazione in cui viene a trovarsi chi, avendo già subito una condanna penale accertata con una *sentenza definitiva passata in giudicato*, commette un altro reato. Tale ipotesi è regolata agli artt. 99 ss. c.p., nell'ambito delle disposizioni dedicate al reo: il suo effetto principale è riconducibile all'*aumento di pena*.

Il Codice penale adotta una *classificazione* a seconda delle modalità con cui il soggetto torna a commettere reati. Si distingue tra:

- **recidiva semplice**, ricorrente quando il soggetto, dopo essere stato condannato con sentenza irrevocabile per aver commesso un reato, ne commette un altro di tipo diverso;
- **recidiva aggravata**, configurabile in tre diverse ipotesi: **a)** recidiva cd. **specificata**, quando il nuovo reato commesso dal soggetto corrisponde nelle sue caratteristiche essenziali a quello compiuto in precedenza (è, cioè, della stessa indole); **b)** recidiva **infraquinquennale**, quando il reato è stato commesso nell'arco dei 5 anni dalla condanna precedente; **c)** recidiva cd. **vera**, quando il nuovo reato è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente alla esecuzione della pena;
- **recidiva reiterata**, allorché il reato sia commesso da una persona già qualificata come recidiva e, cioè, da un recidivo; può essere reiterata *semplice* ovvero *aggravata*.

► 3.6. Le attenuanti comuni

L'art. 62 c.p. contiene l'elencazione delle attenuanti comuni.

1. Motivi di particolare valore.
2. Provocazione.
3. Suggestione della folla in tumulto.
4. Danno patrimoniale di speciale tenuità.
5. Fatto doloso della persona offesa.
6. Avvenuto risarcimento del danno o eliminazione o attenuazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato. L'aver partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito riparativo.